



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

**RELAZIONE SULL' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEL REGNO
DEL MAROCCO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE
RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI**

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato a New York il 27 settembre 2024.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra la Repubblica di San Marino e il Regno del Marocco attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e stimolare il flusso di capitali e lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

Gli Articoli 1 e 2 definiscono gli obiettivi dell'accordo, i limiti da rispettare per il loro conseguimento e gli ambiti di applicazione mentre l'Articolo 3 stabilisce l'interpretazione di termini chiave dell'Accordo, come "investimento", "redditi", "investitore" e "territorio".

L'Articolo 4 prevede che le Parti Contraenti si adoperino per creare condizioni favorevoli per gli investimenti, assicurando un trattamento conforme alla propria legislazione nazionale, a informare l'altra Parte su eventuali opportunità di investimento nel



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

proprio territorio e consentire la permanenza a persone fisiche per attività connesse agli investimenti.

All'Articolo 5 viene specificato che agli investimenti e reinvestimenti effettuati nel territorio di una Parte Contraente deve essere accordato un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza. Viene proibito alle Parti di adottare provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori che possano inficiare il trattamento stesso.

Ai sensi dell'Articolo 6, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare agli investimenti e ai redditi ad essi correlati un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi degli investitori della Parte ospitante o a quelli di un qualsiasi Stato terzo. Simili misure sono inserite anche nell'articolo 8 e previste in caso di perdite o danni a causa di guerre o altri conflitti armati, disordini civili, stati di emergenza nazionale, rivoluzioni, sommosse, disastri naturali o avvenimenti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Ai sensi dell'Articolo 7, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di esproprio o nazionalizzazione o misure, dirette o indirette, di effetto equivalente, né provvedimenti aventi un carattere discriminatorio, se non per motivi di interesse pubblico e nazionale. In tal caso, è sancita la corresponsione tempestiva, adeguata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui l'esproprio è stato effettuato o è stato reso pubblico, se questa data è precedente.

L'Articolo 9 stabilisce che ognuna delle Parti Contraenti, in conformità con la propria legislazione nazionale, garantirà in buona fede agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

L'Articolo 10 dispone che se una Parte Contraente o l'agenzia da essa designata effettuano un pagamento a uno dei propri investitori in base a una garanzia o assicurazione contro rischi non commerciali relativa a investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà la surrogazione dell'assicuratore in tutti i diritti e le richieste derivanti da tale investimento e riconoscerà che l'assicuratore è autorizzato a esercitare tali diritti e a presentare tali richieste allo stesso modo dell'investitore iniziale.

All'Articolo 11 è sancito che le Parti Contraenti si impegnano per quanto possibile, a pubblicare quanto prima le proprie leggi, i propri regolamenti e le proprie sentenze amministrative di applicazione generale relative alle materie oggetto del presente Accordo e a renderle disponibili, se possibile, in formato elettronico, in modo tale da consentire alle persone interessate e all'altra Parte Contraente di prenderne conoscenza.

L'articolo 12 specifica che ciascuna Parte Contraente si impegna a garantire l'adozione di misure e la profusione di sforzi per prevenire e contrastare la corruzione nelle materie oggetto del presente Accordo, in conformità con le proprie leggi e regolamenti applicabili.

L'Articolo 13 prevede che alle Parti Contraenti non è impedito di adottare misure relative ai servizi finanziari per motivi precauzionali, per la protezione degli investitori o volte a garantire l'integrità e la stabilità del suo sistema finanziario.

L'Articolo 14 stabilisce i casi in cui i benefici istituiti dall'accordo possono essere negati.

L'articolo 15 specifica che nessuna disposizione dell'Accordo può essere interpretata in modo da impedire a una Parte Contraente di



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

adottare misure finalizzate a garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Parte stessa che non siano in contrasto con l'accordo e tutelare i propri interessi essenziali di sicurezza.

L'articolo 16 dichiara che gli investitori e i loro investimenti devono rispettare tutte le leggi di una Parte Contraente in materia di stabilimento, acquisizione, gestione, esecuzione e cessione di investimenti

Gli articoli dal 18 al 26 determinano e descrivono in maniera approfondita le casistiche, procedure e possibili risoluzioni riguardanti le controversie fra una Parte contraente e un investitore mentre l'articolo 27 regola la composizione di controversie tra le Parti Contraenti.

L'articolo 28 specifica i punti di contatto per la discussione di applicazione e interpretazione dell'accordo fra i due Paesi.

Infine gli articoli 29 e 30 trattano rispettivamente le possibilità di modifica dell'accordo, l'entrata in vigore, la durata e la denuncia dello stesso.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Regno del Marocco sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato a New York il 27 settembre 2024, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.7 del 6 febbraio 2024.